



CITTÀ DI LADISPOLI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 55 del 29.12.2022

Sommario

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Riferimenti normativi.....	4
Art. 3 – Finalità e campo di applicazione del regolamento	4
Art. 4 – Principi generali e criteri di comportamento.....	5
Art. 5 – Gestore del Servizio di Igiene ambientale.....	6
Art. 6 – Competenze dell’Amministrazione Comunale	7
Art. 7 – Ambito servizi di igiene ambientale.....	7
Art. 8 – Definizioni.....	7
TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
Art. 9 – Classificazione dei rifiuti	10
Art. 10 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	12
Art. 11 – Associazioni di volontariato.....	12
Art. 12 – Tariffa per il servizio.....	12
TITOLO III – MODALITÀ DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE ..	13
Art. 13 – Raccolta differenziata.....	13
Art. 14 – Modalità di raccolta.....	14
Art. 15 – Raccolta “Porta a Porta”.....	14
Art. 16 – Raccolta con contenitori stradali	15
Art. 17 – Modalità di conferimento	15
Art. 18 – Tipologie di raccolta “Porta a Porta”	16
Art. 19 – Tipologie dei contenitori raccolta “Porta a Porta”	16
Art. 20 – Raccolte su chiamata.....	17
Art. 21 – Rifiuti tessili.....	17
Art. 22 – Compostaggio sul luogo di produzione.....	17
Art. 23 – Gestione del Centro Comunale di Raccolta	18
Art. 24 – Rifiuti urbani non conferiti al pubblico servizio	18
Art. 25 – Trasporto dei rifiuti	18
Art. 26 – Trattamento e smaltimento.....	18
Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	18
Art. 28 – Attivazione e cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani	18
Art. 29 – Modalità per riparazione/sostituzione dei contenitori per la raccolta.....	19
Art. 30 – Informazione e pubblicizzazione dei servizi	19
Art. 31 – Incentivi e agevolazioni	19
Art. 32 – Ordinanze contingibili e urgenti.....	19
TITOLO IV – MODALITÀ DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI CON I SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA	20
Art. 33 – Attività di gestione dei rifiuti	20
Art. 34 – Cestini portarifiuti	20

Art. 35 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	21
Art. 36 – Pulizia dei mercati.....	21
Art. 37 – Aree occupate da esercizi pubblici.....	21
Art. 38 – Carico e scarico di merci e materiale	21
Art. 39 – Pulizia delle caditoie stradali.....	22
Art. 40 – Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali	22
Art. 41 – Rimozione veicoli abbandonati.....	22
Art. 42 – Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri	22
Art. 43 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	22
Art. 44 – Eventi e manifestazioni pubbliche	23
Art. 45 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	23
TITOLO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI.....	24
Art. 46 – Vigilanza e controllo	24
Art. 47 – Sanzioni.....	24
Art. 48 – Obblighi e divieti.....	25
Art. 49 – Modalità per la segnalazione di disservizi	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 50 – Carta della qualità dei Servizi	27
Art. 51 – Danno ambientale.....	27
Art. 52 – Informazioni all’Amministrazione Comunale.....	27
Art. 53 – Norma di rinvio	27
ALLEGATI.....	28
Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater D.lgs. 116/2020)	29
Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quinqies D.lgs. 116/2020)	30

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina della gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di LADISPOLI, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ed alle attività di igiene del suolo.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.lgs. n. 116/2020 in attuazione delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, e dalle norme in materia ambientale dei Piani per la gestione rifiuti Provinciali e Regionali.

Il rapporto contrattuale con l'utenza viene disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi – Schema Regolatorio II.

Come previsto dall'art. 185 del D. Lgs.152/2006 le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di seguito riportati:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Art. 3 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
- b) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- c) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- f) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 116/2020, in recepimento delle Direttive Europee sui principi dell'economia circolare;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- h) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) controllo e sanzioni.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ed al conclusivo smaltimento.

Art. 4 – Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
- d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Art. 5 – Gestore del Servizio di Igiene ambientale

Le attività di igiene ambientale vengono svolte dal Comune mediante aziende ovvero mediante concessioni a enti o imprese o cooperative specializzate e autorizzate (Gestore del Servizio).

Al Gestore del Servizio compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e servizi accessori come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

Il Gestore provvede inoltre a:

- a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Servizio Ambiente eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
- c) effettuare controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti tramite la figura dell'accertatore che potrà segnalare all'utente e al Comune l'errata modalità di conferimento;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
- f) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali nelle forme previste dal D.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche.

Il Gestore è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Il Comune in qualità di Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

Art. 6 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale definisce le modalità di erogazione dei servizi di igiene ambientale e provvede a:

- a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza;
- g) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore del servizio provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dai contenuti del capitolato speciale d'appalto;
- h) controllo del rispetto del presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento il Servizio di raccolta rifiuti riguarderà i rifiuti urbani. L'Amministrazione comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti di gestione di tipologie di rifiuto.

Art. 7 – Ambito servizi di igiene ambientale

I servizi di igiene ambientale sono effettuati nell'ambito di tutto il territorio del Comune di Ladispoli. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

È vietato il conferimento di rifiuti nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti o che svolgano attività non insediate.

Il Comune, sulla base di oggettive necessità operativo-gestionali, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 8 – Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel presente Regolamento:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- c) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- d) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- e) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;

- f) “compost”: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- g) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- h) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- i) “compostiera”: contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
- j) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- l) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- n) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) “raccolta differenziata multimateriale”: la raccolta differenziata dei rifiuti di diversa composizione (ad esempio, imballaggi in alluminio-acciaio-banda stagnata plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- v) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono

rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

- w) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- x) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento valgono le ulteriori definizioni:

- a) Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti;
- b) Ambito Territoriale Ottimale: l’unità territoriale funzionalmente integrata per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- c) Piano di ambito: Piano per la gestione del servizio;
- d) Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- e) Utenze domestiche sono quelle che si identificano con le abitazioni dei singoli utenti;
- f) Utenze non domestiche sono le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale;
- g) Utenze selezionate: si intendono scuole, mense, negozi di ortofrutta, mercati, ristoranti, ospedale, negozi di fiori, supermercati, hotel e in generale per tutte le utenze che producano cospicue quantità di rifiuti organici
- h) Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- i) Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
- j) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione.
- k) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.
- l) Centro Comunale di Raccolta: un'area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza delle frazioni di rifiuto riciclabili e all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione - attraverso tecnologie semplici - sino a cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- m) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento o cessione a terzi delle singole frazioni ottenute per la raccolta differenziata.
- n) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.
- o) Cernita: le operazioni di selezione di materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- p) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo del trattamento.
- q) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
- r) Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti in impianto ad interrimento controllato.

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 9 – Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto.

Sono rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Ai soli fini gestionali sono soggette a raccolta differenziata le seguenti frazioni recuperabili indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:

- a) Organico: scarti di cucina, organici e biodegradabili, compresa la carta da cucina, filtri da tè, tisane, fondi di caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, cenere spenta di legna, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, pezzetti di legno, paglia e segatura, salviette di carta (incluso fazzoletti e tovaglioli), piatti/bicchieri/posate biodegradabili, alimenti avariati, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica;
- b) Scarti vegetali in genere: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) Carta e cartone: beni ed oggetti realizzati con carta, cartone e loro derivati, in particolare appartengono a questa frazione fogli di carta comune, carta da pacco, imballaggi in carta e cartone, cartone ondulato e non, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta), fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti; per una raccolta corretta i rifiuti appartenenti a questa frazione devono essere conferiti avendo cura di eliminare parti adesive, metallo, plastica ed altri contaminanti, etc.;
- d) Plastica: imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (elenco indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; grucce appendi-abiti in plastica, cassette e fusti; Polietilenterefalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette per la frutta; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, "chips" in polistirolo, vaschette e cassette, buste e sacchetti di pasta, patatine, caramelle, vasi da fiori utilizzati solo per vendita e trasporto, verdure e surgelati, piatti e bicchieri usa e getta sommariamente privi di rifiuti alimentari;
- e) Metalli: lattine e barattoli marchiate ACC e AL in acciaio o alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo, vaschette e contenitori per conservare e

congelare cibi, scatolette e tubetti per alimenti, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi e capsule, bombolette spray non etichettate T e/o F (prodotti pericolosi, tossici, infiammabili e corrosivi), caffettiere, pentole e posate, chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo.

- f) Multimateriale leggero: raccolta congiunta di plastica e metalli, come dettagliati ai punti precedenti.
- g) Vetro: manufatti in vetro di qualunque colore privi di qualsiasi residuo. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie, flaconi, vasetti, bicchieri, contenitori di qualsiasi tipo;
- h) RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari e videoregistratori e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
- Classificati come segue:
- R1 - apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori e congelatori)
- R2 - Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche ecc.)
- R3 - TV e monitor
- R4 - piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro
- R5 - sorgenti luminose
- i) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio; oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
- j) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere; nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e dei laboratori;
- k) rifiuti urbani pericolosi, pile e batterie; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati; lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici; siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Sono soggette a raccolta le seguenti frazioni non recuperabili:

- a) Rifiuto Urbano Residuo: è tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso il Centro Comunale di Raccolta, in particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini e pannoloni (tessili sanitari), penne e pennarelli, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie e stracci non più riciclabili, etc.

I rifiuti pericolosi di origine domestica sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) batterie per autotrazione;
- c) medicinali e farmaci scaduti;
- d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) oli e grassi minerali e sintetici;
- f) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detersivi contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

Sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

Sono rifiuti speciali pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Sono rifiuti speciali non pericolosi quelli non contemplati al punto precedente.

Art. 10 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 11 – Associazioni di volontariato

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.

Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili e simili.

In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

Art. 12 – Tariffa per il servizio

Per i servizi relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle loro varie fasi ed i servizi accessori ad esse correlate è istituita apposita tariffa annuale, disciplinata con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO III – MODALITÀ DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE

Art. 13 – Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

La raccolta differenziata interessa principalmente le frazioni merceologiche che:

- raccolte separatamente sono direttamente riutilizzabili, quali frazione organica e sfalci potature, vetro, carta, cartone, plastica, alluminio, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui recupero si dimostri economicamente conveniente anche da un punto di vista ambientale;
- per il loro carico di contaminazione potrebbero, qualora smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolosi per la salute pubblica. Fanno parte di questa seconda categoria pile e batterie esauste, i farmaci inutilizzati e scaduti, le siringhe utilizzate, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapori di gas tossici e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva.

Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

a) Rifiuti solidi:

- Materiali in vetro
- Contenitori in plastica
- Lattine di alluminio
- Carta e cartoni
- Materiali in metallo, contenitori in banda stagnata
- Frigoriferi e frigocongelatori e simili
- Componenti elettronici
- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi
- Inerti provenienti da abitazioni civili

b) Rifiuti liquidi:

- Olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura
- Olii minerali esausti

c) Rifiuti organici compostabili:

- Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida)
- Scarti da manutenzione del verde privato

d) Rifiuti urbani pericolosi:

- Accumulatori al piombo
- Pile
- Prodotti e contenitori etichettati con "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici scaduti o avariati
- Lampade a scarica e tubi catodici
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Art. 14 – Modalità di raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani interni è istituita in tutto il territorio del Comune secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La raccolta dei rifiuti urbani interni è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- a) Raccolta porta a porta;
- b) Raccolta con contenitori stradali;
- c) Raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta;
- d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Art. 15 – Raccolta “Porta a Porta”

Per raccolta “Porta a Porta” (PaP) s’intende l’operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal Gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma di raccolta stabilito e nei giorni ed orari stabiliti in base alla zona di appartenenza dal calendario di servizio.

Tali rifiuti devono essere, a cura del produttore, conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e conferiti esclusivamente mediante contenitori individuali e il servizio di raccolta viene eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista secondo orari e frequenze.

Per l’espletamento del servizio porta a porta per la raccolta differenziata il Gestore prevede l’uso di contenitori individuali del genere di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altra tipologia utile allo scopo.

Alle utenze insediate e che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

L’utente deve conferire la frazione dei rifiuti urbani rispettando le modalità stabilite per il conferimento in termini di:

- a) giorno;
- b) fascia oraria;
- c) ubicazione;
- d) contenitore da utilizzare;
- e) modalità di conferimento dei materiali che superano il volume del contenitore;
- f) materiali che è possibile inserire nel contenitore o comunque conferire, per ciascuna frazione. (materiale conferito non conforme)

Il gestore del servizio provvede al ritiro del materiale conferito dopo il termine della fascia oraria prevista per il conferimento.

Le frequenze delle raccolte PaP sono state approvate e vengono aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale.

Le modalità operative delle raccolte PaP sono state approvate e vengono aggiornate con determinazione dirigenziale dell’Ufficio comunale competente.

L’ubicazione del conferimento può essere in area pubblica o privata accessibile al pubblico, nelle immediate vicinanze dell’utenza, oppure può essere in area privata, previa acquisizione da parte del gestore del servizio del consenso all’accesso.

La raccolta porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal Gestore di concerto con il Comune e comunicati all’utente. Il punto di prelievo è di norma individuato davanti all’accesso dello stabile, all’esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada pubblica più vicina, salvo casi particolari.

La detenzione iniziale dei rifiuti urbani deve avvenire all’interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l’igienicità della successiva fase di conferimento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità.

I contenitori individuali possono essere provvisti di matricola identificativa, di etichetta elettronica (TAG transponder RFID) o altra tecnologia ID per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa. La raccolta di tale tipologia di contenitori può essere effettuata con strumenti elettronici di lettura per il rilevamento individuale del materiale conferito.

Art. 16 – Raccolta con contenitori stradali

Per quanto attiene la raccolta rifiuti a contenitori stradali, valgono le seguenti modalità:

- a) i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all'interno dei contenitori ad essi dedicati avendo cura di rispettare la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell'ambito del presente regolamento;
- b) i contenitori preposti alla raccolta, tutti o solo alcuni, potranno essere dotati di sistemi di apertura mediante tessera o altro sistema per l'attribuzione del rifiuto conferito, in tal caso l'utente ha l'obbligo di utilizzarla per conferire;
- c) nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
- d) i contenitori sono tutti di colorazione diversa a seconda della frazione di rifiuto da conferire, ci si deve assicurare che i coperchi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore non devono essere alterate le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse.

Art. 17 – Modalità di conferimento

Tutte le utenze presenti sul territorio comunale sono obbligate alle modalità di conferimento nel rispetto dei contenuti del presente regolamento.

È assolutamente vietato depositare all'esterno dei contenitori sia i rifiuti che materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei cartoni di grosse dimensioni.

I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, entro i limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati.

Il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti contenuti in contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto è regolato dalle seguenti direttive:

- a) Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori. Nell'ambito delle attività di raccolta porta a porta è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse dalle raccolte previste ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
- b) Il conferimento deve avvenire in sacchi trasparenti per identificare la tipologia di rifiuto all'interno di essi, pertanto è espressamente vietato utilizzare sacchi neri;
- c) In corrispondenza dei punti individuati per il deposito di contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo.
- d) I rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti o conferiti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure prima dell'orario stabilito.
- e) Tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori individuali dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il Gestore e/o il Comune.
- f) Qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti ed ogni qualvolta sia

possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati.

- g) Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
- h) Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
- i) Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione. All'utenza sarà posto primo avviso di accertamento, al secondo avviso di accertamento si procederà alla contestazione della violazione.
- j) Verrà garantita la pulizia dell'area pubblica utilizzata dall'utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta.

Art. 18 – Tipologie di raccolta “Porta a Porta”

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 20.12.2012, confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 22.01.2019, la modalità principale con cui il Comune di Ladispoli esegue la raccolta differenziata delle principali frazioni dei rifiuti urbani è la modalità di raccolta Porta a Porta (PaP).

Sono istituite nel territorio del Comune di Ladispoli le raccolte PaP delle seguenti frazioni dei rifiuti urbani:

- a) multimateriale leggero (plastica, alluminio, acciaio)
- b) vetro
- c) carta e cartoncino
- d) organico
- e) secco residuo
- f) pannolini e pannoloni (solo Utenze Domestiche)
- g) cartone selettivo (solo Utenze Non Domestiche)
- h) cassette in plastica (solo Utenze Non Domestiche)
- i) rifiuti della pulizia degli arenili (solo Utenze Non Domestiche balneari)

Le variazioni delle raccolte PaP istituite sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 19 – Tipologie dei contenitori raccolta “Porta a Porta”

L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio sulla base di specifiche esigenze locali, può stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.

Le caratteristiche dei contenitori sono stabilite con provvedimento del Sindaco. I contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore alle singole utenze.

Per la raccolta domiciliare, saranno assegnati:

- mastelli, ovvero contenitori 30 litri, alle utenze domestiche e non domestiche;
- bidoni, ovvero contenitori carrellati da 120, 240, 360 litri, ad alcune utenze domestiche (es. utenze presenti nella zona “case sparse”), utenze condominiali e utenze non domestiche particolarmente produttrici.

Ad ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata è assegnata una modalità di raccolta e, per le frazioni principali (organico, secco residuo, multimateriale, carta, vetro e tessili sanitari), un colore distintivo:

FRAZIONE	CONTENITORE IN DOTAZIONE	COLORE	Tipologia di raccolta
Frazione organica	Sacchetti biodegradabili, Mastello / Carrellato	marrone	Porta a Porta
Frazione secca residua	Mastello / Carrellato	grigio	Porta a Porta
Carta e cartone	Mastello / Carrellato	bianco	Porta a Porta
Vetro	Mastello / Carrellato	verde	Porta a Porta
Multimateriale (plastica, metalli)	Mastello / Carrellato	giallo	Porta a Porta
Tessili sanitari (pannolini, pannoloni)	Mastello	rosso	Porta a Porta
Imballaggi in carta e cartone	Sfuso		Porta a Porta (solo UnD)
Cassette in plastica	Sfuso		Porta a Porta (solo UnD)
Rifiuti della pulizia degli arenili	Carrellato		Porta a Porta (solo balneari)

Le modalità di raccolta ritiro sono descritte sul sito del Gestore del servizio e sul portale trasparenza gestione rifiuti del Comune.

Art. 20 – Raccolte su chiamata

Per la raccolta di alcune frazioni di rifiuto può essere istituito un servizio di raccolta a domicilio su chiamata.

Nel giorno concordato i rifiuti da smaltire vanno esposti su suolo pubblico, davanti o nei pressi della propria abitazione, in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta.

Può essere previsto il ritiro al piano gratuito per utenti disabili o anziani, previa autorizzazione del Comune.

Sono attualmente istituite le seguenti raccolte domiciliari su chiamata:

- ingombranti e RAEE di grandi dimensioni;
- inerti;
- sfalci e potature.

Le frazioni di rifiuto oggetto di servizio di raccolta a domicilio su chiamata vengono aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale.

Le modalità operative dei servizi di raccolta a domicilio su chiamata vengono aggiornate con determinazione dirigenziale dell'Ufficio comunale competente.

Art. 21 – Rifiuti tessili

La raccolta degli indumenti usati viene effettuata attraverso contenitori stradali posti in luoghi predefiniti del territorio comunale. Il servizio di svuotamento dei contenitori viene effettuato da Azienda privata in convenzione con il Comune o tramite il Gestore del servizio.

L'utente ha l'obbligo di inserire i materiali in buste e assicurarsi della chiusura del contenitore dopo il conferimento.

Art. 22 – Compostaggio sul luogo di produzione

Il "compostaggio domestico" o "compostaggio individuale" o "autocompostaggio", è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico in compost condotta direttamente dall'utente attraverso compostiera domestica, compostaggio in cumulo o in fossa.

Le modalità operative di realizzazione del compostaggio domestico vengono approvate e aggiornate con determinazione dirigenziale dell'Ufficio comunale competente.

Le utenze che effettuano la raccolta differenziata della frazione organica attraverso il compostaggio domestico hanno diritto alle agevolazioni e/o riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI.

Per le utenze che effettuano la raccolta differenziata della frazione organica attraverso il compostaggio domestico, possono essere effettuati da parte del Comune controlli al fine di confermarne la correttezza e la continuità.

Art. 23 – Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Nell'area appositamente attrezzata, il Gestore deve provvedere alla custodia e alla gestione della stessa secondo le indicazioni riportate nel “Regolamento per l'accesso al Centro Comunale di Raccolta”, approvato e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nel citato Regolamento sono disciplinate le modalità di gestione, accesso e apertura del Centro Comunale di Raccolta.

Art. 24 – Rifiuti urbani non conferiti al pubblico servizio

Come previsto dal D.lgs. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, nella misura stabilita dal vigente Regolamento TARI.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 25 – Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 26 – Trattamento e smaltimento

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti agli impianti di trattamento e/o smaltimento secondo le modalità vigenti in materia di gestione dei rifiuti, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

Art. 27 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, nuove ulteriori forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di tipologie di materiali e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Imprese/Ditte Private.

Art. 28 – Attivazione e cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all'utente.

Le attrezzature di dimensioni medio-grandi quali cassonetti, bidoni condominiali etc. possono richiedere il sopralluogo congiunto tra le parti interessate e il Gestore.

La cessazione della conduzione di un immobile cui sono associati i contenitori per la raccolta domiciliare, comporta la restituzione da parte dell'utente dei contenitori assegnati in comodità uso e la registrazione dell'annullamento dell'identificativo associato.

Art. 29 – Modalità per riparazione/sostituzione dei contenitori per la raccolta

La richiesta di sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare per rottura o in caso di furto, può essere presentata dall'utente al Gestore via e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato.

Il tempo di sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta dell'utente e la data di sostituzione dell'attrezzatura ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Art. 30 – Informazione e pubblicizzazione dei servizi

Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

Il Comune promuove e realizza adeguate e periodiche forme di comunicazione, d'informazione e educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare i cittadini sulle finalità e modalità dei servizi mediante pubblicazione delle informazioni sulle pagine web e social, distribuzione di materiale informativo ed educativo, creazione e aggiornamento di un'apposita sezione sul sito istituzionale, in cui saranno date indicazioni sulle modalità di gestione e raccolta del servizio.

Art. 31 – Incentivi e agevolazioni

Il Piano economico finanziario dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, definirà, nei limiti delle compatibilità di bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata.

Tali forme di incentivazione e modalità di agevolazione sono disciplinate nel Regolamento TARI del Comune.

Art. 32 – Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire:

- a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i Ministeri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;
- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori da parte di privati, relativamente alla collocazione per la raccolta e per la pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari;
- c) il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO IV – MODALITÀ DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI CON I SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA

Art. 33 – Attività di gestione dei rifiuti

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani vengono effettuati dal Gestore del servizio sull'intero territorio comunale.

Tali servizi sono costituiti da:

- a) pulizia manuale e meccanizzata del territorio
- b) pulizia delle aree verdi attrezzate
- c) pulizia delle caditoie stradali
- d) svuotamento quotidiano dei cestini portarifiuti
- e) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali
- f) raccolta e smaltimento rifiuti prodotti dai cimiteri

La determinazione delle aree viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) tutte le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- b) le strade private sulle quali è stato formalmente costituito l'uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico, giardini comunali;
- d) aree adibite ad attività mercatali;
- e) aree non appartenenti al territorio comunale, per cui l'Ente si è fatto esplicito carico della pulizia a seguito di accordi intercomunali.

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico. A cura degli organizzatori delle manifestazioni i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento o stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Comune per la manifestazione stessa.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 34 – Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori/cestini portarifiuti.

È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di rifiuti domestici ed ingombranti.

È vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura.

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 35 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non recintate, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo codeste aree devono essere dotate delle necessarie recinzioni, compatibilmente con i vincoli urbanistici e paesistici esistenti, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitarne il degrado e l'impiego come discarica da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero a quanto previsto al 1° capoverso e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco ingiungerà agli stessi di provvedere alla rimozione dei rifiuti, al loro regolare smaltimento ed a bonificare l'area entro i termini fissati dall'ingiunzione, trascorsi i quali il Sindaco disporrà affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia con oneri a carico del proprietario.

Art. 36 – Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, in modo differenziato in bidoni e cassonetti o comunque con le modalità che verranno di volta in volta messi a disposizione dal Gestore del servizio.

I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartoni, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in perfetto ordine e già differenziati in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 37 – Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi in concessione su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 38 – Carico e scarico di merci e materiale

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge.

Art. 39 – Pulizia delle caditoie stradali

Il Gestore del servizio, o altra ditta incaricata, provvede ad eseguire degli interventi di pulizia di pozzetti stradali, caditoie e delle bocche di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Art. 40 – Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo V, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Ufficio tecnico comunale provvederà tramite ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non classificabili.

Disporrà inoltre i possibili accertamenti attraverso il Comando di Polizia Locale o gli agenti accertatori, - raccogliendo anche eventuali reperti - al fine di individuare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rifondere, secondo le disposizioni vigenti, i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

Art. 41 – Rimozione veicoli abbandonati

I veicoli rinvenuti sulle strade e nelle aree pubbliche, per i quali si presume lo stato di abbandono, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 209 del 24 giugno 2003, dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999.

Art. 42 – Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

È vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi tramite il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

Art. 43 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse quali zinco e piombo.

Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;

b) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;

c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 44 – Eventi e manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare.

Il Gestore successivamente provvede alla fornitura in comodato d'uso gratuito dei contenitori per la raccolta differenziata e alla pulizia delle aree interessate dall'evento, così come previsto dal servizio di pulizia e spazzamento.

Gli organizzatori sono tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.

Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare

Il Comune, per il servizio di raccolta nonché della pulizia delle aree, chiede ai soggetti di cui al presente articolo il versamento della tariffa, così come disciplinata nel Regolamento TARI del Comune.

Art. 45 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e a quanto specificamente previsto in materia.

TITOLO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 46 – Vigilanza e controllo

La Polizia Locale assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata e di conferimento di rifiuti pericolosi.

Il servizio di vigilanza può essere inoltre espletato anche dagli Agenti Accertatori individuati dal Gestore ed allo scopo nominati dal Sindaco con proprio decreto, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le procedure e le leggi vigenti.

Art. 47 – Sanzioni

1 - Violazione del divieto di scarico dei rifiuti - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in tutto il territorio comunale è punito, ai sensi del titolo VI – Capo I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come segue:

- a) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **centocinque** euro a **seicentoventi** euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque** euro a **centocinquantacinque** euro.
- b) Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **duecentosessanta** a euro **millecinquecentocinquanta**.

2 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze

- a) Chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempia all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
- b) Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

3 - Violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- a) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 256, 257, 258, 259, 260 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4 - Violazione delle disposizioni circa le modalità stabilite per il conferimento, di cui all'Articolo 15:

Violazione - mancato rispetto delle regole su:	Sanzione min. - max. (€)			
	U.D. singola	U.D. condominiale fino a 20 unità abitative	U.D. condominiale oltre 20 unità abitative	U.N.D.
a) giorno di conferimento	€25 - €150	€50 - €300	€100 - €600	€75 - €450
b) fascia oraria di conferimento	€25 - €150	€50 - €300	€100 - €600	€75 - €450
c) ubicazione del conferimento	€25 - €150	€50 - €300	€100 - €600	€75 - €450

d) contenitore da utilizzare	€25 - €150	€50 - €300	€100 - €600	€75 - €450
e) modalità di conferimento dei materiali che superano il volume del contenitore	€25 - €150	€50 - €300	€100 - €600	€75 - €450
f) materiali che è possibile inserire nel contenitore o comunque conferire, per ciascuna frazione (materiale conferito non conforme)	€50 - €300	€100 - €600	€200 - €1.200	€100 - €600

5 - Violazioni alle norme regolamentari

- a) Qualora il fatto compiuto in violazione del presente Regolamento non sia in altro modo sanzionato dalla legge statale o regionale, o da altre norme regolamentari, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite come previsto dall'art. 7 bis con la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque** euro a **cinquecento** euro.

La sanzione amministrativa di cui al comma a) si applica anche alle violazioni alle ordinanze e provvedimenti adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

I procedimenti sanzionatori sono regolamentati dalla Legge 689/81 e s.m.i..

Art. 48 – Obblighi e divieti

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D.lgs. n.152/2006, art. 192;
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,
- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire i rifiuti all'interno di sacchi neri, o comunque in sacchi o contenitori che non consentano la verifica da parte degli addetti alla raccolta;

- k) conferire il rifiuto “multimateriale leggero” e “carta e cartone” all’interno di sacchi biodegradabili o buste in plastica;
- l) conferire rifiuti speciali tramite il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani;
- m) conferire materiali difformi da quelli previste nel presente regolamento;
- n) l’abbandono, da parte dell’utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- o) immettere nei contenitori residui liquidi;
- p) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- q) spostare, manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- r) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- s) introdurre negli appositi contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli previsti;
- t) l’uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli approvati dall’Amministrazione Comunale;
- u) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l’utente usufruisca di agevolazioni economiche;
- v) esporre fuori dalla propria abitazione contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- w) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- x) intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- y) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

È inoltre obbligo degli utenti:

- a) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- b) tenere i contenitori sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- c) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti;
- d) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli;
- e) ritirare i contenitori da parte dell’utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all’interno della propria proprietà, fatto salvo quanto accordato con l’Amministrazione Comunale;
- f) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Art. 49 – Modalità per la segnalazione di disservizi

La segnalazione per disservizi può essere presentata dall’utente al Gestore del servizio a mezzo e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato.

Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi è il tempo intercorrente tra il momento in cui il Gestore riceve la segnalazione da parte dell’utente e il momento in cui viene risolto il disservizio ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Carta della qualità dei Servizi

La disciplina tecnica dei servizi ed il rapporto contrattuale sono pubblicati e resi noti all'utenza nella Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, attraverso il quale l'Ente assume, nei confronti della propria utenza, una serie di impegni riguardanti le modalità di erogazione e gli standard di qualità dei servizi offerti.

Art. 51 – Danno ambientale

Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 300 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta dell'Ente responsabile o su denuncia delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli Cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 349/86.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, par. 7, di tale direttiva;
- c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Art. 52 – Informazioni all'Amministrazione Comunale

Imprese ed Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti urbani sono tenuti a comunicare all'Amministrazione all'inizio di ogni anno, il quantitativo, natura e tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 53 – Norma di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalle relative norme tecniche di attuazione, le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dalla vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

È abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater D.lgs. 116/2020)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quinquies D.lgs. 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.